

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

> Spett.le:Fenix Antincendio S.r.l. Via Montagna Spaccata, 594 – Napoli 80126 Fenixantincendiosrl@pec.general.it

> > MIBACT|MIBACT PA-POMPEI UO6|19/11/

Oggetto: Oggetto: Reggia di Quisisana, adeguamento presidi antincendio. Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett. a), Dlgs. 50/2016 e 1, comma 2 lett. a), D.L. 76/2020. CIG: 84855533DB.

- Vista la relazione del Rup F.T. Vincenzo Sabini, per l'intervento di cui in oggetto, e l'offerta economica della società Fenix Antincendio S.r.l. prot. 9237-I del 22/10/2020;
- Vista la determina a contrarre n. 36 del 26/10/2020 per l'affidamento di cui in oggetto.

1. Oggetto e Parti stipulanti

Il Parco Archeologico di Pompei *affida* a codesto operatore economico l' adeguamento dei presidi antincendi presso la Reggia di Quisisana in Castellammare di Stabia (NA).

- Il Parco Archeologico di Pompei e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come segue:
- o Il Parco Archeologico di Pompei, nella persona del prof. Massimo Osanna, nato a Venosa, il 24.05.1963, per la sua qualifica di Direttore Generale ad Interim, domiciliato per la carica presso la sede in via Via Plinio 4, Pompei (NA) C.F. 90083400631
- o l'operatore economico: Fenix Antincendio S.r.l., via Montagna Spaccata, 594 Napoli Rappresentante dell' impresa: Fusco Ciro, nato il 24/03/1989, C.F.: FSCCRI89C24F839Q.

2. Norme tecniche di riferimento

1. La prestazione regolata dalla presente lettera-contratto dovrà essere conforme alla richiesta di offerta.

3. Durata

1. Resta inteso che il contratto è a termine, senza necessità di disdetta da parte del Parco Archeologico di Pompei.

4. Modalità di esecuzione

Comporta grave inadempimento della prestazione il mancato, ritardato o inadeguato effettuazione dell' intervento.

5. Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato in € 3.931,30 oltre Iva, importo Iva inclusa 4.796,18.





- 1. Tale somma include:
- sostituzione e ricarica degli estintori esistenti;
- incremento della dotazione di ulteriori estintori da destinare agli uffici ed ai depositi;
- revisione delle porte tagliafuoco;
- sostituzione ed incremento delle piantane di supporto degli estintori;
- revisione dei naspi antincendio UNI 45;

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dell' affidamento.

2. Codesta Società non potrà esigere dal Parco Archeologico di Pompei, per la prestazione oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Società si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa.

6. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

- 1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Impresa deve comunicare il numero di conto corrente con indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Altresì, si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
- 2. Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Impresa l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

7. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

Ai fini dell'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, le parti danno atto che:

a. l'operatore economico applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.





- b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Durc relativo a personale dipendente dell'affidatario impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento, anche nel caso di fornitura o prestazione pagata con un solo saldo, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
- c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'articolo 30 del d.lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

8. Termini e modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario da disporre presso l' Istituto di credito e sul conto corrente indicato dall' affidatario, con specifica comunicazione in ottemperanza al disposto dell' art. 3, co.7 della l. 136/2010 e s.m.i., previo accertamento della regolarità dell' intervento effettuato.

La fattura da emettere in formato elettronico dovrà indicare l'oggetto, il CIG di cui in oggetto, ed essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma SDI, a tal fine, si comunica che il codice IPA è: KTF671. Il pagamento avverrà in un'unica soluzione, dopo la consegna della fornitura e la prestazione servizi, e previa regolare esecuzione del Responsabile del Procedimento.

9. Interessi moratori

- 1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
- 2. Il tasso di riferimento è così determinato:
- a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

10. Cauzione

Ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del D.lgs 50/2016, non si richiede la costituzione della garanzia prevista dal comma 1 della richiamata norma.





DI POMPEI

11. Verifica e responsabile del procedimento

1. La verifica della prestazione sarà effettuata dal responsabile del procedimento: F.T. Vincenzo Sabini.

12. Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della prestazione, non imputabile al Parco Archeologico di Pompei, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari al 0.3 (tre per mille) del prezzo di aggiudicazione.

13. Recesso

1. Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, il Parco Archeologico di Pompei può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, il Parco Archeologico di Pompei riconoscerà a codesta Società i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.


14. Risoluzione di diritto

- 1. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente contratto si riterrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ed il Parco Archeologico verserà solo ed esclusivamente il corrispettivo pattuito, con riferimento alle prestazioni già eseguite dall'impresa e nei limiti dell'utilità ricevuta dalla Stazione Appaltante.
- 2. Se le prestazioni non saranno eseguite nel rispetto del contratto, il Parco Archeologico di Pompei avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
- 3. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- **4.** Se una delle prestazioni attinenti alla consegna della fornitura non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta del Parco Archeologico di Pompei di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del codice civile.

15. Responsabilità

La società affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Parco Archeologico di Pompei in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.





PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

16. Controversie e foro competente

1. Eventuali controversie saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torre Annunziata (NA).

17. Domicilio

- 1. La società affidataria elegge il domicilio legale per l'esecuzione del contratto, presso la sede del Parco Archeologico di Pompei, in via Plinio,4 Pompei (NA) per tutta la durata della prestazione contrattuale.
- 2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

18. Trattamento dei dati personali

- 1. Il trattamento dei dati di codesta Società, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
- 2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Rup.
- 3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte dei responsabili o incaricati del trattamento.
- 4. Alla Società sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

19. Protocollo di legalità

Con la sottoscrizione della presente lettera codesta Società si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione al Parco Archeologico di Pompei di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G.; si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o





agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate il Parco Archeologico di Pompei e la Prefettura.

IL/RUP
FIT. Vincenzo Sabini

Il Direttore Generale ad Interim Prof. Massimo Osanna

Firmato digitalmente da

MASSIMO OSANNA

CN = OSANNA MASSIMO O = MIBACT C = IT

